

Statuto dell'associazione VENEZIA BIRDWATCHING

Disposizioni generali

Art. 1

denominazione e sede

È costituita l'associazione culturale denominata "Venezia Birdwatching" in sigla "VE BW".

1. L'associazione ha sede in Venezia, fraz. Favaro Veneto, via Ca' Solaro n. 4. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune sopra indicato non comporta modifica del presente atto costitutivo.

Art. 2

statuto

1. L'associazione "Venezia Birdwatching" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il consiglio direttivo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Finalità dell'associazione

Art. 3

finalità

1. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro; la sua struttura è democratica. Essa si propone principalmente la diffusione dell'attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli (birdwatching), anche nell'intento di acquisire conoscenze utili per la tutela, valorizzazione e protezione della natura, dell'ambiente e dell'avifauna, della flora-vegetazione ed altre specie animali (vertebrati e invertebrati), nonché di monitorare le eventuali variazioni delle popolazioni e/o degli ambienti.
2. L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci

Art. 4

soci: ammissione

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone che, condividendo le finalità dell'associazione, richiedono l'adesione all'associazione stessa versando la quota annuale.
2. L'adesione all'associazione è subordinata al versamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota non è mai rivalutabile.
3. L'adesione all'associazione può essere gratuita o ridotta nei casi indicati dal consiglio direttivo.
4. L'adesione all'associazione decade automaticamente se il socio non è in regola col pagamento della quota annuale.
5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. L'accettazione dei soci avviene su richiesta garantita da due soci in regola ed è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.



Scena 2010
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 5

soci: diritti

1. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. L'appartenenza alla qualifica di socio attribuisce inoltre:
 - 1.1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 - 1.2. il diritto a candidarsi a ricoprire ogni carica prevista dal presente statuto;
 - 1.3. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
 - 1.4. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza limitazione alcuna.
2. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata su incarico del consiglio direttivo o del presidente.

Art. 6

soci: doveri

1. I soci devono ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione.
2. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 7

soci: recesso

1. Il socio dell'associazione che intende recedere dall'associazione deve dare comunicazione scritta al consiglio direttivo restituendo la tessera. Le dimissioni non danno alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non danno diritto liquidazione patrimoniale.

Art. 8

soci: esclusione

1. Il socio dell'associazione che contravviene a quanto stabilito nell'art. 6 (soci: doveri) può essere escluso dall'associazione dal consiglio direttivo.
2. Può essere altresì escluso il socio che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'associazione.
3. Il socio escluso può ricorrere contro l'esclusione nell'assemblea ordinaria dei soci.

Gli organi

Art. 9

indicazione degli organi

1. Sono organi dell'associazione: l'**assemblea**, il **consiglio direttivo**, il **presidente**, il **vicepresidente** e il **tesoriere**.
2. Le cariche sono svolte in forma gratuita.

Art. 10

assemblea: composizione

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, tutti i soci, tutti con il medesimo diritto di voto ed i medesimi poteri di intervento.

Art. 11

assemblea: convocazione, validità e votazione

1. L'**assemblea ordinaria** viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le verrà sottoposta. Può essere, inoltre, convocata su richiesta di almeno il 25% dei soci.
2. L'assemblea viene convocata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata con ogni forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un adeguato regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita, in prima convocazione, di un quorum costitutivo di metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione non occorrono quorum costitutivi e ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.
4. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n° 3.
5. Le modalità di votazione sono indicate dal regolamento di esecuzione dello statuto.

Art. 12

assemblea straordinaria

1. L'**assemblea straordinaria** ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto ed allo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari a 75% degli associati iscritti, in prima convocazione, ed al 15% in seconda convocazione. Ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n° 3.
2. Le modalità di convocazione e votazione sono quelle indicate per l'assemblea ordinaria.

Art. 13

consiglio direttivo: composizione

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci, chiamati consiglieri.
2. La prima volta la determinazione e la loro nomina è definita dall'Atto Costitutivo e dalle persone cooptate dai soci fondatori, in seguito è eletto dall'assemblea dei soci.
3. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione.

Art. 14

consiglio direttivo: durata

1. Il consiglio direttivo rimane in carica sino all'approvazione del terzo rendiconto economico finanziario successivo alla nomina.
2. Qualora il numero dei consiglieri fosse ridotto a meno di 2/3 dell'intero consiglio direttivo, questo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
3. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.

Art. 15

consiglio direttivo: funzioni e modalità

1. Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.
2. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente mediante lettera o posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali. In difetto di tali formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica.
3. Il consiglio direttivo si considera validamente costituito se sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri, e le proprie delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo potrà anche deliberare attraverso lo scambio di e-mail. In tal caso si opera come segue: il procedimento è avviato dal Presidente, anche su proposta di uno o più consiglieri, con cui si propone ai consiglieri una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato; la proposta deve essere inviata a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione. La risposta dei consiglieri alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", con le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, con la data e la sottoscrizione. La decisione si intende adottata ove pervengano all'indirizzo del Presidente, entro tre giorni dall'invio della proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti consiglieri che

rappresentino la maggioranza dei consiglieri stessi. La mancata risposta equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui perviene l'ultimo voto favorevole necessario per l'approvazione della decisione.

Il Presidente e il Tesoriere, verificato che si è formata validamente la decisione nel modo sopra descritto, devono darne comunicazione a tutti i consiglieri e devono trascrivere senza indugio la decisione nel Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo. La documentazione relativa, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

5. Il consiglio direttivo avrà facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione sarà di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di prestazione occasionale. Tali soggetti potranno collaborare in modo gratuito o per un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare, ed ivi stabilito.
6. Il consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di aprile, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Art. 16

presidente

1. Il **presidente** è nominato dal consiglio direttivo. La prima volta la nomina è definita dall'Atto Costitutivo.
2. Il presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
3. Il presidente convoca l'assemblea con le modalità descritte nel presente statuto.
4. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Art. 17

vicepresidente

1. Il **vicepresidente** è nominato dal consiglio direttivo. La prima volta la nomina è definita dall'Atto Costitutivo.
2. Il vicepresidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, compresi gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Ogni qualvolta il Vice Presidente si presenta per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

tesoriere

1. Il **tesoriere** è nominato dal consiglio direttivo anche tra i propri membri e la sua carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo in corso. La prima volta la nomina è definita dall'Atto Costitutivo.
2. Il tesoriere tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario, preventive o consuntive e le presenta al consiglio direttivo.

Le risorse economiche

Art. 19

patrimonio

1. Il **patrimonio** è costituito:
 - 1.1. dalle entrate derivanti dalle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";
 - 1.2. dalle quote di affiliazione;
 - 1.3. dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
 - 1.4. da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - 1.5. dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
2. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o

Sevatore

Luigi M. M.

Roberto

B.

Roberto

Roberto

di pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

3. La gestione del patrimonio sarà affidata al consiglio direttivo il quale risponderà direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

4. Qualsiasi acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni mobili, immobili o utilità d'altro genere, da parte dell'Associazione non potrà formare oggetto di diritti da parte degli associati e in nessun caso potranno essere reclamate dal socio, o suoi aventi causa, in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dalla qualità di associato.

Art. 20

durata e scioglimento

1. La **durata** dell'associazione è a tempo indeterminato.
2. Lo **scioglimento** dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 21

esercizio economico

1. L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre.
2. Per il buon funzionamento dell'associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:
 - 2.1. libro degli associati, anche su supporto informatico;
 - 2.2. libro dei verbali del consiglio direttivo, anche su supporto informatico;
 - 2.3. libro dei verbali dell'assemblea dei soci, anche su supporto informatico;
 - 2.4. libro di cassa, anche su supporto informatico;
 - 2.5. libro degli inventari e dei rendiconti, anche su supporto informatico.
3. Per la natura e le finalità dell'associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.

Le convenzioni

Art. 22

convenzioni

1. Le **convenzioni** tra l'associazione ed altri enti sono deliberate dal consiglio direttivo, che stabilisce inoltre le modalità di attuazione.
2. La convenzione è stipulata dal presidente, che conserva una copia della convenzione stessa.

Vertenze

Art. 23

clausola compromissoria

1. Le **vertenze** eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per

accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Venezia, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Venezia. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria verrà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art. 24

foro competente

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, il **foro competente** è quello del luogo ove l'associazione ha la propria sede legale.

Disposizioni finali

Art. 25

domiciliazione

1. Il **domicilio** degli amministratori per quanto riguarda i loro rapporti con l'associazione, è quello risultante dai Libri Sociali; è onere di tali soggetti comunicare, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica: in mancanza non sarà possibile l'utilizzo, nei loro confronti, di tali forme di comunicazione.
2. Il domicilio dei soci è quello risultante nei libri sociali; è onere di tali soggetti comunicare all'associazione anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica: in mancanza non sarà possibile l'utilizzo, nei loro confronti, di tali forme di comunicazione.

Art. 26

disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

